

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 18 novembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 e 3

¹ L'esportazione delle merci menzionate nell'allegato 2 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all'allegato 2. Essa sottostà al controllo della conformità.

³ L'Ufficio federale può adeguare l'allegato 2 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.

Art. 18a Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta

1 Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2008² sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L'Ufficio federale può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.

² Il contingente doganale è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
20 000 piante	1° febbraio – 31 dicembre
20 000 piante	2 marzo – 31 dicembre
10 000 piante	2 novembre – 31 dicembre
10 000 piante	29 novembre – 31 dicembre

¹ RS 916.121.10

² RS 632.421.0

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2010.

18 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova